Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale
Autorità: Cassazione penale sez. V
Data: 23/02/2017
n. 16205
Classificazioni: STALKING (REATO DI) E ATTI PERSECUTORI - Atti persecutori

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano - Presidente -
Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -
Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -
Dott. SCARLINI Enrico V. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M.M. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/09/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi: l'Avv. F. Curcio per la parte civile che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. I. Carti in sost. di A. A. Volpi per l'imputato che (Ndr: testo originale non comprensibile) il rigetto.

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 28 settembre 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava M.M.M. colpevole del delitto previsto dall'art. 660 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione che l'aveva visto accusato del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., consumato a danno di D.S.C., appostandosi sotto la sua abitazione, scrivendo sulla sua autovettura e sul portone dell'abitazione frasi a sfondo sessuale.

La persona offesa aveva riferito di avere subito, nel febbraio e nel marzo del 2012, le improprie attenzioni del M.. Aveva anche affermato che tali approcci le avevano causato uno stato d'ansia con insonnia e perdita di peso.

Il giudice riqualificava il fatto non emergendo dalla ricostruzione operata dalla D.S. che ella avesse dovuto modificare le sue abitudini di vita, un elemento necessario per la sussistenza del delitto di atti persecutori.

Lo stato d'ansia della D.S. si era, poi, protratto per un limitato periodo di tempo sostanzialmente coincidente con le condotte dell'imputato che si erano esaurite nell'arco di circa venti giorni.

Le frasi rivolte alla medesima, del resto, erano più scurrili che minacciose, non potendo quindi determinare un particolare timore.

2 - Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella persona del Procuratore aggiunto F.P., deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 612 bis e 660 c.p., per avere il giudice errato nell'operare la distinzione fra le fattispecie

astratte del delitto di atti persecutori e del reato di molestie.

La contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p., è, infatti, volta anche a tutelare la quiete pubblica, oltre che la tranquillità privata mentre il delitto di atti persecutori tutela la libertà morale dell'individuo.

Così, quando le condotte moleste suscitino uno degli eventi disgiuntivamente previsti dall'art. 612 bis c.p., lo stato di timore o il mutamento delle abitudini di vita, è solo quest'ultima fattispecie astratta che deve ritenersi violata.

E ciò, nei fatti, era accaduto posto che la D.S. aveva deciso di pernottare in luogo diverso dalla sua abitazione, aveva chiamato la madre perchè la raggiungesse, cadendo in uno stato d'ansia che aveva travalicato lo stretto ambito temporale delle condotte.

3 - Il difensore dell'imputato ha presentato memoria nella quale ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, considerando che la motivazione della sentenza impugnata, con argomentazione priva di manifesti vizi logici, aveva concluso che le condotte poste in essere dall'imputato non erano di tale gravità da poter ingenerare nella persona offesa uno degli eventi descritti dalla norma, lo stato d'ansia o il mutamento delle abitudini di vita. Avendo anche in concreto verificato che ciò non era avvenuto.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e la sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame.

1 - Deve infatti ricordarsi che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente il realizzarsi di anche uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (da ultimo: Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231), il "perdurante e grave stato di ansia o di paura" e "il fondato timore per l'incolumità propria".

Ciò premesso per sgombrare il campo dall'affermazione contenuta nella sentenza impugnata della necessità del mutamento della abitudini di vita, va inoltre osservato che il giudice non ha fatto buon governo dei principi di diritto inerenti la valutazione della prova dato che aveva affermato che non solo non vi era stata alcuna modifica delle abitudini di vita, ma che neppure le frasi scritte dall'imputato sarebbero state di tenore tale da poter causare un apprezzabile stato d'ansia o di timore, quando invece, con dichiarazione testimoniale della cui attendibilità non si era dubitato (a fronte della quale non militava alcuna prova contraria), la persona offesa aveva, invece, affermato sia di avere modificato le proprie abitudini di vita, facendosi raggiungere dalla madre che abitava a qualche centinaio di chilometri ed abbandonando per alcune notti il proprio domicilio, sia di avere patito stati d'ansia e timore tali da causarle difficoltà sul lavoro, insonnia ed ingente perdita di peso.

Peraltro, sul piano oggettivo le frasi vergate dall'imputato, in luoghi pubblici (sull'autovettura parcheggiata, sul portone esterno del caseggiato) erano talmente volgari ed allusive da poter certamente causare il denunciato turbamento.

2 - Nè appare decisivo il ristretto ambito temporale in cui le condotte si erano consumate posto che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, una sola giornata, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016, Rv. 267954). Tanto più, allora, quando si sia accertato, come nel caso odierno, che le condotte contestate erano state commesse nel giro di una

ventina di giorni e, quantomeno per un tempo analogo, avevano causato alla vittima il riferito stato d'ansia, oltre che il denunciato mutamento delle abitudini di vita.

3 - In conclusione, nella sentenza impugnata non si è fatto buon governo degli indicati principi di diritto e dovrà pertanto procedersi a nuovo esame da parte della Corte di appello individuata quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, posto che il pubblico ministero ha scelto di proporre un ricorso immediato per cassazione pur potendo proporre appello, come prevede l'art. 443 c.p.p., comma 3, dato che l'impugnata sentenza, pur di condanna nel giudizio abbreviato, ha modificato il titolo del reato.

4 - Il titolo del reato impone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

PQM
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per il relativo giudizio.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017